

STATUTO VESPA CLUB " B I S A L T A " CUNEO

Il giorno 27 giugno 2014 in Cervasca (CN) si costituisce, riprendendone il nome e l'impianto fondativo, l'associazione sportiva dilettantistica denominata VESPA CLUB BISALTA regolata dai seguenti articoli:

ART.1 SEDE

L'associazione sportiva dilettantistica " VESPA CLUB BISALTA" ha sede giuridica e fiscale in Cervasca (CN) via Valdarello 9, dimora anagrafica del Presidente , come peraltro riconosciuto dal Vespa Club Italia, mentre per le attività associative la sede è stata individuata in Cuneo presso il bar della Bocciofila La Novella viale Angeli 33. L'associazione ha inizio in data odierna e scadrà solo in caso di scioglimento.

ART. 2 NATURA E CARATTERISTICHE

L'associazione " VESPA CLUB BISALTA" è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere assolutamente apolitico. L'associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve di capitali o quant'altro possa esserne collegato. Base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato.

ART. 3 SCOPI

Come associazione sportiva dilettantistica mira a curare gli interessi del motociclismo e a studiarne i problemi favorendo il turismo motociclistico con l'intento di favorire l'aggregazione di più generazioni unite dalla medesima passione. In particolare quello legato alla "VESPA" insegnando a concepire il motociclismo come mezzo di unione e di amicizia anche con persone geograficamente distanti. Mira a promuovere la conoscenza di una parte di storia motociclistica appartenuta al secolo scorso e a promuovere il turismo quale veicolo per scambi culturali con gruppi di altre nazioni e per la scoperta e valorizzazione di tradizioni popolari legate al nostro paese.

Le attività strumentali atte al raggiungimento degli scopi sono:

- Organizzazione e o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche o di veicoli equiparati
- Organizzazione di attività di turismo motociclistico
- Tutela degli interessi degli utenti motociclistici
- Promozione ed organizzazione di attività e incontri mirati allo scopo sociale.
- Qualsiasi attività collegata agli scopi principali perseguiti esercitati in modo strumentale e mai prevalente.

ART. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai proventi delle tasse di iscrizione e da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi.

L'associazione potrà compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare o immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente al raggiungimento dello scopo sociale, e in particolare, quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, alla predisposizione di impianti sportivi ivi compresa l'acquisizione di aree.

ART. 5 ASSOCIATI

Chiunque può richiedere di associarsi , purchè condivida gli scopi dell'associazione e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere, per validi e comprovati motivi, la domanda di iscrizione.

Gli Associati si dividono in:

- ° Fondatori
- ° Vitalizi
- ° Onorari
- ° Ordinari

Sono da considerarsi soci ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio, purchè maggiorenne, nell'ambito dell'Assemblea ha diritto ad un voto

L'adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I diritti acquisiti dall'associato con l'iscrizione, purchè in regola con i versamenti dovuti, sono i seguenti:

- a) Ha diritto di frequentare la sede sociale e tutti i locali dell'associazione
- b) Ha diritto di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione
- c) Ha diritto di fregiarsi del distintivo associativo, ricevere la tessera, unico e solo documento comprovante la qualità di associato
- d) Ha diritto di presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo
- e) Intervenire, discutere, presentare proposte in assemblea e, se maggiorenne, votare all'assemblea dell'associazione per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- f) Proporre candidature e, qualora maggiorenne, essere eletto per qualsiasi carica sociale.

Gli obblighi degli associati sono i seguenti:

- g) Versare la quota associativa annuale
- h) Partecipare attivamente alla vita associativa
- i) Non perseguire fini di lucro in conformità agli scopi dell'associazione
- j) Osservare lo Statuto ,i regolamenti interni e le delibere del Consiglio Direttivo

La veste di associato si perde per:

- k) Dimissioni volontarie
- l) Per radiazione causa azioni ritenute disonorevoli o comunque incompatibili rispetto ai principi statutari dell'Associazione
- m) Per mancato rinnovo e pagamento quota associativa

ART. 6 Provvedimenti disciplinari

Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) Denuncia, richiamo o ammonizione scritta
- b) Censura
- c) Ammenda
- d) Sospensione
- e) Proposta di radiazione

Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo e devono essere preceduti, ad eccezione del richiamo scritto, dalla contestazione degli addebiti e adottati previa audizione dell'associato.

ART. 7 ORGANI E DURATA

Sono organi essenziali e obbligatori dell'associazione

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Al momento delle elezioni devono essere membri dell'associazione da almeno un anno. Tutte le cariche ricoperte sono a titolo gratuito e le votazioni avverranno sul principio del voto segreto

ART. 8 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Elegge, liberamente, sul principio del singolo voto di ogni associato il Presidente, e i componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea con delibera da assumere entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio che ha durata dal 1 gennaio a tutto il 31 dicembre, approva annualmente il rendiconto finanziario. Delibera su attività sportive o assistenziali, determina l'ammontare della quota associativa e dei successivi rinnovi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. Potrà essere altresì convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento dal Presidente stesso qualora lo ritenga necessario, ovvero da un terzo dei soci effettivi che ne faccia motivata richiesta e indicando i punti all'ordine del giorno sui quali l'Assemblea sarà chiamata a deliberare entro i 30 giorni successivi la richiesta stessa.

Ogni socio, purchè maggiorenne, ha diritto a un solo voto.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con comunicazione on-line, telefonica, o cartacea ad ogni singolo socio e dovrà indicare l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In prima convocazione l'Assemblea sarà ritenuta valida se costituita da un numero di soci che rappresenti la metà degli aventi diritto più uno, in seconda convocazione a maggioranza semplice. Il Presidente dell'Assemblea determina le modalità di votazione.

Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. L'eventuale patrimonio associativo dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente che persegua fini sociali e di pubblica utilità e indicata dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti dovranno essere

soddisfatti prioritariamente dal fondo comune e poi personalmente dal Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e almeno quattro membri.

Il Consiglio Direttivo può eleggere al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere almeno un consigliere e il sindaco revisore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario; amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all'Assemblea il rendiconto della sua gestione. Costituisce impegno per i membri del Consiglio Direttivo concorrere attivamente alla vita associativa, supportarne scelte e indirizzi, fatte salve sopravvenute condizioni ostative del singolo che ne limiti l'attività e comunicare ai membri il Consiglio stesso per eventuali attribuzioni interinali a tempo o sostituzione con altro socio che si sia particolarmente distinto e individuato dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo chiamato a deliberare su ogni singolo argomento non potrà prescindere dall'interesse comune dell'Assemblea dei soci che, dell'associazione, costituisce il fondamento esistenziale. Qualora un membro del C.D. risulti assente alle riunioni indette per 3 volte consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario, come pure decaduto sarà considerato l'intero C.D. nel caso in cui un numero di consiglieri superiore alla metà si dichiarino dimissionario. In tale caso Il Presidente convocherà l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta ad ogni effetto l'associazione anche in giudizio.

Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni.

Relaziona l'Assemblea sull'andamento dell'associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali. Provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dall'Assemblea. Riceve e valuta le domande di ammissione, può detenere un fondo cassa annuo per le piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza approvazione preventiva del C.D. al quale, successivamente, relazionerà dettigliandone le voci di spesa. Cura le relazioni con l'esterno, è unico depositario della comunicazione con gli organi di stampa e con le istituzioni centrali e periferiche.

Decade dall'incarico per dimissioni volontarie comunicate all'Assemblea dei soci, per palese violazione degli obblighi statutari, ovvero per accertate inadempienze individuate dal C.D. e dall'Assemblea dei soci, o per manifesta incapacità a ricoprire il ruolo.

ART. 11 SINDACI E REVISORI

Il sindaco revisore esercita periodicamente la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione.

ART. 12 MODIFICHE DELLO STATUTO

Di propria iniziativa e con voto favorevole della metà dei soci più uno il C.D. può proporre all'Assemblea modifiche al presente statuto quando non in contrasto con l'ispirazione fondativa. Il progetto di modifica dovrà essere messo a conoscenza di tutti gli associati e approvato, anche in seconda convocazione, da un numero di aventi diritto che rappresenti almeno tre quarti del numero complessivo dei soci.

ART. 13 NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto valgono le norme di legge.